



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Fermo

R.G. 85//2025

in persona dei magistrati:

Sara Marzialetti	Presidente
Mariannunziata Taverna	Giudice
Francesco De Perna	Giudice relatore

nel procedimento n. 85/ /2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

GIORDANI SERGIO (GRDSRG62A17D542C), residente in Fermo, Via dell'Università civ..15, con l'Avv. Renzo Interlenghi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Oggetto: RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

- Visto il ricorso depositato in data 06/11/2025 da GIORDANI SERGIO per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in Fermo, e che quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Fermo (cfr. certificati anagrafici in atti);
- rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;



- considerato che il ricorrente rientra tra i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi, in quanto non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza e, ciò, in ragione del fatto che lo stesso, agente di commercio, alla luce della documentazione agli atti (certificazioni uniche, documentazione afferente all'attivo patrimoniale, prospetto dei debiti), non è evidentemente un imprenditore commerciale che supera i limiti dell'imprenditore minore;
- atteso che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi in quanto, in ragione dei debiti sullo stesso gravanti (di oltre € 200.000) in rapporto al proprio patrimonio (costituito essenzialmente dal proprio reddito di lavoro: cfr. documentazione in atti), non è in grado di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni, come peraltro dimostra la pendenza di procedura esecutiva a suo danno;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC *ex art.* 269, comma 2, CCII, contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, l'illustrazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché, ancora, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo CCII;
- evidenziato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, Codice della Crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali;



- rilevato, ancora, che da quanto rappresentato in ricorso e dai documenti allegati risulta che è acquisibile attivo da distribuire ai creditori;
- ritenuto che pertanto la domanda soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile e fondata;
- ritenuto, ai fini dell'individuazione della parte di reddito del ricorrente non ricompresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b CCII, che deve fissarsi - alla luce del prospetto delle spese depositato e considerando il nucleo familiare del ricorrente, composto solo da esso, tenuto conto della spesa mediana mensile delle famiglie per numero di componenti come rilevata dall'ISTAT - fissarsi quale limite di esclusione del reddito del ricorrente dalla liquidazione la somma di [REDACTED];

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

aperta la liquidazione controllata del patrimonio di GIORDANI SERGIO;

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. Francesco De Perna e liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC Avv. Adriano De Luna;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta



elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

L'inserimento della sentenza, a cura del Liquidatore, nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi a familiari ed a minori;

ORDINA

nel caso in cui vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

FISSA

ex art. 269, comma 4 CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1100,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

MANDA



alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al Liquidatore.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 08.01.2026.

Il Giudice relatore/estensore

Francesco De Perna

Il Presidente

Sara Marzialetti

